



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Illeciti online e tribunali competenti. Da oggi più tutela

Autore: Angelo Greco | 04/11/2011



Colui che ha subito un danno alla persona attraverso internet, per iniziare la causa, avrà la possibilità di scegliere alternativamente tra tre Tribunali diversi: quello del luogo della propria residenza, quello del luogo ove ha sede o residenza il responsabile della violazione, o quello di ciascuno degli Stati ove sia avvenuta la diffusione dei contenuti lesivi.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha appena segnato una **svolta** in tema di lotta agli illeciti contro i diritti della personalità (per esempio, una diffamazione) realizzati attraverso Internet.

La violazione di tali diritti è purtroppo sempre più frequente all'interno del web. Forse perché si sono improvvisati "**giornalisti**" anche soggetti che non hanno alcuna cognizione giuridica di ciò che è lecito dire e di ciò che non lo è. Forse perché si ha la visione - conscia o inconscia - di una rete come porto franco per esprimere le proprie idee in assoluta libertà. Forse ancora perché, a differenza di quanto avviene con la carta stampata, su Internet è molto più frequente l'informazione indipendente. Forse, in ultimo, perché è molto più facile "farla franca" con una pagina telematica che non con una fatta di carta. Ragion per cui tutte le recenti proposte di legge, le severe pronunce giurisprudenziali in materia di sequestro di siti e blog dimostrano un diligente allarme verso tale atteggiamento libertino.

In questo quadro, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia **[1]**. I giudici di Lussemburgo hanno specificato che, da oggi, colui che ha subito un danno alla persona attraverso internet, per iniziare la causa, avrà la possibilità di scegliere alternativamente tra tre Tribunali diversi:

a) Quello del luogo **ove ha sede o residenza colui che ha immesso in rete i contenuti lesivi**. Tale previsione corrisponde a quanto già previsto per i reati commessi a mezzo stampa, nel qual caso la competenza spetta allo Stato del luogo ove ha sede l'editore.

b) Quello **ove il danneggiato stesso ha la propria residenza**. In questo caso, però, il gestore del sito Internet, ai sensi della direttiva comunitaria sul commercio elettronico, non potrà essere assoggettato (dalla legge dello Stato di residenza della vittima) a prescrizioni più severe di quelle già previste dal proprio Stato membro.

c) Quello di **ciascuno degli Stati ove sia avvenuta la diffusione dei contenuti lesivi**. In questa ipotesi, però, si può agire *solo pro quota*, ossia limitatamente alla fetta di danno prodottasi in quello specifico Paese.

Non mi soffermo sul caso giurisprudenziale (quello dei due giovani tedeschi colpevoli di omicidio che, pur dopo aver scontato la condanna, avevano visto lesa il loro diritto all'oblio) perché già trattato in due articoli presenti su questo portale e raggiungibili a questo indirizzo <https://www.laleggepertutti.it/diritto-alloblio-colpevoli-alla-gogna/> ed a quest'altro <https://www.laleggepertutti.it/diritto-alloblio-su-internet-dimenticatevi-di-me/>.

La novità della sentenza è che essa risolve in favore del soggetto lesa il problema della giurisdizione per siffatti reati.

Il problema infatti sorgeva per via dell'applicazione della norma già prevista per i reati di **diffamazione a mezzo stampa**. In base ad essa, la parte offesa può agire alternativamente sia nel luogo ove ha sede l'editore, sia nel luogo ove si è prodotto il danno.

Una regola, quest'ultima, di difficile – se non impossibile – **applicazione al web**. Innanzitutto perché una pagina web può essere consultata simultaneamente in posti differenti, perpetrando l'illecito in una moltitudine di luoghi non definibili. Inoltre perché l'editore, nel caso di diffusione online di una pagina diffamatoria, potrebbe avere fissato la residenza in uno Stato e, nello stesso tempo, servirsi di server situati in un altro Stato.

In questi casi, dunque, come già certa giurisprudenza in Italia aveva fatto con riferimento al reato alla persona a mezzo stampa **[2]**, la Corte di Giustizia ha precisato che il danneggiato può ricorrere **anche** al Tribunale ove il danno si è verificato, che coincide col luogo ove questi è residente. È proprio là, infatti, che il Giudice può meglio valutare l'impatto sui diritti alla persona che l'offesa ha avuto. Ed è proprio là che si realizza la maggiore fetta di danno, per via della "**conoscibilità**" che il soggetto ha proprio dove vive. Essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi di un uomo, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione.

Note

[1] Sent. relative alle cause riunite C-509/09 e C-161/10. **[2]** La sent. Cass. 6591/2002 ha stabilito che: *“In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica ("internet"), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verifica dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione”*.